

Comunicazione Prefettura ex art. 135  
D.Lgs. 267/2000

**COPIA WEB**  
**Deliberazione N. 143**  
**in data 21/12/2018**  
**Prot. N. 180**

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

## PROVINCIA DI VICENZA

### Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

#### OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSSANO VENETO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA" DI ROSSANO VENETO A.S. 2018/2019.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1. MARTINI MORENA</b> - Sindaco		*
<b>2. BERTON DAVIDE</b> - Vice Sindaco	*	
<b>3. BATTAGLIN HELGA</b> - Assessore	*	
<b>4. ZONTA MARCO</b> - Assessore	*	
<b>5. LANDO DORIS</b> - Assessore	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Reggente a scavalco ACCADIA Dott. Antonello**

**Il Vice Sindaco BERTON Davide** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSSANO VENETO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA BAMBINA" DI ROSSANO VENETO A.S. 2018/2019.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che l'A.N.C.I.Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia Paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica;

VISTA la L. n. 53 del 28.03.2003 di definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e la L. n. 62 del 10.03.2000 di definizione delle norme sulla parità scolastica;

VISTO il ruolo fondamentale della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Maria Bambina" di Rossano Veneto, come risorsa formativa ed educativa a favore dei minori in età prescolare;

CONSIDERATO che tale tipologia di scuola, con il suo compito di alfabetizzazione culturale, riveste un ruolo estremamente importante nel complesso sistema dei rapporti sociali, e che pertanto deve usufruire delle competenze, dei mezzi e delle strutture per diventare promotrice di iniziative atte ad elevare il livello culturale dei suoi cittadini;

RICHIAMATA la L. R. Veneto n. 6 del 25.02.2002 (art. 6) laddove è stabilito che spetta ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole non statali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ritiene fondamentale e prioritaria la funzione formativa e orientativa della scuola, non solo nel campo più direttamente culturale, ma anche in quello dello sviluppo della personalità del bambino e in quello del suo inserimento attivo nella società, riconoscendo che la Scuola dell'Infanzia fa parte del sistema scolastico e formativo italiano, pur non entrando nell'arco dell'obbligo scolastico;

VISTA la richiesta presentata dalla Scuola dell'Infanzia 'Maria Bambina' di Rossano Veneto (Prot. n. 13973 del 27.09.2018), con la quale si chiede un contributo a sostegno delle ordinarie spese di gestione;

VALUTATA tale richiesta di contributo economico e ritenuta meritevole di accoglimento in quanto riferita a servizi destinati alla collettività;

RITENUTO opportuno a tal fine adottare, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019 lo schema di convenzione allegato sub A) alla presente, ferme restando le ragioni di convenienza economico-sociali che hanno giustificato, anche per gli anni precedenti, la stessa forma di gestione, quale, in particolare, il minor costo derivante dalla partecipazione alla spesa per l'attività della Scuola rispetto alla spesa, eccessivamente onerosa, che verrebbe a gravare sul bilancio pubblico in caso di gestione diretta del servizio;

**PRECISATO** che l'importo del contributo di cui all'art. 6 della convenzione allegata, è quantificato in € 51.750,00 calcolato moltiplicando la quota pro-capite di € 750,00 per il numero dei bambini iscritti e frequentanti residenti a Rossano Veneto;

**RITENUTO**, di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato sub A), delegando al Responsabile Servizi Sociali l'adozione del relativo impegno di spesa e conseguente liquidazione a favore della Scuola dell'Infanzia Paritaria "Maria Bambina" di Rossano Veneto;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione con la Scuola dell'Infanzia paritaria "Maria Bambina" di Rossano V.to con riferimento all'a.s. 2018/2019, sulla base dello schema di convenzione Allegato sub A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** al Resp.le Servizi Sociali l'adozione dei relativi provvedimenti di impegno ed erogazione contributo.

\* \* \* \* \*

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizi Sociali  
F.to FERRARO Dott. Adriano

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex Art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione  
delle Entrate  
F.to FERRARO Dott. Adriano

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di poter procedere con gli atti di assunzione impegno di spesa e liquidazione del beneficio autorizzato.

REP. N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)  
E LA PARROCCHIA DI ROSSANO VENETO  
PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA BAMBINA"**

Il **COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)**, codice fiscale 00261630248, in persona del Responsabile Servizi Sociali \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Rossano Veneto Piazza G. Marconi, 4, che dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione qui rappresentata, in seguito per brevità indicato "*il Comune*", da una parte,

e

la **PARROCCHIA DI ROSSANO VENETO (VI)**, ente gestore della Scuola d'Infanzia paritaria "Maria Bambina" con sede in Rossano Veneto, Piazza Duomo 24, nella persona del Parroco legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in seguito per brevità indicata "*ente gestore*" o "*scuola*",

**PREMESSO che:**

L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla

economicità e sulla partecipazione dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie, personale e il Comune interessato.

**RILEVATO che:**

- la Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Lg. 62/2000, prot. n. 488/5693 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Validità delle premesse.**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Servizio di Scuola dell’Infanzia: finalità e obiettivi.**

- 2.1. **Il Comune** intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l’infanzia svolti dalla locale Scuola dell’Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico.
- 2.2. **Il Comune**, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della Scuola dell’Infanzia di cui al comma 2.1., **si impegna** ad erogare alla Scuola un contributo finanziario finalizzato a ridurre l’onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

**La Scuola:**

- 2.3 si impegna, in quanto scuola paritaria ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l’attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore;
- 2.4 dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi.
- 2.5 dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l’aggiornamento permanente;
- 2.6 si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti.
- 2.7 favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente.
- 2.8. si impegna a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;
- 2.9 in funzione del principio di trasparenza assicura la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione della scuola;
- 2.10 si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate.
- 2.11 si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri. L’immobile è di proprietà della Parrocchia.

**Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.**

- 3.1 La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo.
- 3.2 Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel

rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune.

- 3.3. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative.
- 3.4. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore.
- 3.5. La Scuola deve prevedere un Comitato di Gestione in cui oltre alla rappresentanza di almeno due genitori per sezione, agli insegnanti, ci sia un rappresentante del Comune (l'Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili o suo delegato) che parteciperà alle riunioni con potere consultivo.

#### **Art. 4 – Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.**

- 4.1. La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l'integrazione scolastica.
- 4.2. Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d'intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell'assistenza socio sanitaria.
- 4.3. L'onere dei suddetti servizi fa carico, secondo la normativa in vigore, alle Amministrazioni competenti o sulla base di specifici accordi.
- 4.4. La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica (“casi sociali”).
- 4.5. Il Comune è tenuto, con le modalità previste dal proprio ordinamento, ad assumere i “casi sociali” con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico collaborando con la Scuola nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione.

#### **Art. 5 – Le rette.**

- 5.1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva.
- 5.2. L'ente gestore della Scuola è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.
- 5.3. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune, nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.
- 5.4. E' fatto obbligo alla Scuola di richiedere la stessa quota pro-capite versata dal Comune di Rossano Veneto, ai rispettivi Comuni di residenza dei bambini frequentanti la Scuola stessa, provenienti da altri comuni.

#### **Art. 6 – Contributi del Comune.**

- 6.1. L'Amministrazione Comunale sostiene la Scuola dell'Infanzia “Maria Bambina” con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005 (ovvero art. 138 bis della LR. 11/2001) e, quindi, di contenimento della retta a carico della famiglia.
- 6.2. Il contributo comunale onnicomprensivo viene determinato come segue:
  - per l'anno sc. 2018/2019. **€. 51.750,00** quale contributo per contenimento rette a carico delle famiglie/realizzazione progetti.
- 6.3. Il Comune si impegna a versare il contributo con le seguenti scadenze:
  - acconto: il 70% entro il 31 gennaio 2019;

- il restante 30% entro la fine dell'anno scolastico e comunque a fronte di presentazione del bilancio consuntivo.

#### **Art. 7 – Documentazione e bilanci.**

7. 1. La Scuola, ai fini dell'erogazione del contributo in acconto (v. art. 6) è tenuta a presentare tempestivamente al Comune la seguente documentazione:

*a) il bilancio di previsione riferito all'esercizio in corso;*

*b) bilancio consuntivo precedente anno solare;*

*c) una scheda informativa contenente:*

- l'elenco dei bambini frequentanti residenti nel Comune di Rossano V.to e il numero delle sezioni;

- dichiarazione di esenzione o meno della ritenuta d'imposta del 4%.

#### **Art. 8 – Durata della convenzione.**

La presente convenzione ha la durata per l'anno scolastico 2018/2019.

#### **Art. 9 – Spese di contratto.**

La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Rossano Veneto, il .....

*Letto, approvato e sottoscritto*

per il Comune di Rossano Veneto  
Il Resp.le Servizi Sociali

per la Parrocchia di Rossano Veneto  
il Parroco

.....

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO BERTON Davide**

**IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO**  
**F.TO ACCADIA Dott. Antonello**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **07/01/2019** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **07/01/2019**

**IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO**  
**F.TO ACCADIA Dott. Antonello**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

\* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....

---